



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER IL SISTEMA
Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza

Roma, 18/02/2021
Prot. 0001277
Com. n. 3

Oggetto: Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) 2021
Presentazione entro il 16 giugno 2021

Si ritiene utile informare che sul Supplemento Ordinario n. 10 della Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio u.s., è stato pubblicato il D.P.C.M 23 dicembre 2020, che approva il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021.

In base all'articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n.70 istitutiva del MUD, essendo intervenute modifiche e integrazioni a quanto previsto negli anni precedenti, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del D.P.C.M in Gazzetta Ufficiale e, pertanto, **al 16 giugno 2021**.

Nel nuovo modello rimane confermata la struttura e l'articolazione nelle consuete sei Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento:

1. Comunicazione Rifiuti
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Rispetto ai modelli consolidati degli anni scorsi il D.P.C.M 23 dicembre 2020 reca alcune novità rese necessarie per poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea con particolare riferimento a quanto introdotto dai decreti di recepimento delle direttive Ue sull'economia circolare, su tutti il D.lgs. 116 del 2020 che ha profondamente ridisegnato il quadro di legge nazionale che regola le attività di produzione e gestione dei rifiuti.

Vengono riviste anche le modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni e si introduce l'obbligo di presentazione della "Comunicazione rifiuti" per i "Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti".

Resta invariato l'obbligo di comunicazione telematica per le comunicazioni "rifiuti", "veicoli fuori uso", "imballaggi" sia per la sezione consorzi che gestori "rifiuti di imballaggio", e "rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche".

Restano altresì **esonerati** dall'obbligo di presentazione:

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)
- i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa.

Per ogni approfondimento rimandiamo al sito ufficiale predisposto da Ecocerved e Unioncamere: <https://www.ecocamere.it/adempimenti/mud>

Cordiali saluti

Il Responsabile
Pierpaolo Masciocchi